

Al Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione Siciliana

PALERMO

appalti@pec.ucomidrogeologico.it

Al Responsabile unico del procedimento

Arch. Francesco Antonio Izzo

Capo Area Tecnica Comune di

VALLELUNGA PRATAMENO (CL)

area.tecnica@pec.comune.vallelunga.cl.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c.

Al Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione

Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici

PALERMO

ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it

servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Al Direttore del Centro Studi CNI

ROMA

fondazionecni@pec.net

Al Presidente dell'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di

CALTANISSETTA

Ai Presidenti degli

Ordini degli Ingegneri della Sicilia

LORO SEDI

Prot. n°31/2020

Palermo, 06/04/2020

OGGETTO: VALLELUNGA PRATAMENO (CL) - Appalto per l'affidamento di *Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione*, inerenti alla *"Sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a valle del centro abitato"* nel Comune di Vallelunga Pratameno (CL) - CUP J89D16003350001- CIG 8232669560 - Segnalazione di irregolarità – Richiesta di revoca.

In relazione alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura indicato in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si espongono.

Si premette, per chiarezza e per opportuna conoscenza di tutti i soggetti, che dagli elaborati progettuali del progetto preliminare posto a base di gara ed in particolare dal calcolo sommario della spesa si osserva che le lavorazioni sono distinte in 1) Opere di inalveazione e 2)

Opere di attraversamento. Queste ultime sono relative a demolizione di attraversamenti stradali esistenti e ricostruzione dei predetti manufatti in c.a. (fondazioni, spalle, impalcati, etc.).

L'importo complessivo dei lavori, pari ad € 1.248.224,61, cui si riferiscono i servizi da affidare, è stato invece effettuato, con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, attribuendo l'intero importo dei lavori alla categoria D02 "opere idrauliche - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani".

È invece, evidente, contrariamente a quanto effettuato dalla stazione appaltante, che le lavorazioni di cui al punto 1) del calcolo sommario della spesa siano da attribuire alla categoria D02 mentre quelle al punto 2) alla categoria S04 in quanto certamente attribuibili alla tipologia "Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche".

Ricalcolando l'onorario secondo la corretta duplice partizione in classi e categorie (a parità di prestazioni) il compenso risulta pari a euro 116.219,15 (sempre escluse indagini, prove) e dunque assai superiore a quello nominale posto a base di gara di € 73.298,97 corrispondenti all'importo di € 80.165,41 riferito al capo 3. *OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO* del bando di gara (comprensivo di € 6.866,44 per relazione geologica).

A tal proposito, il citato capo 3 del bando, non solo non riferisce nulla circa la predisposizione di una relazione geologica, ma soprattutto sembra ignorare totalmente l'effettivo oggetto dell'appalto, fin dall'incipit: *"L'appalto è costituito da un unico lotto trattandosi di servizi di architettura e ingegneria nell'ambito di un intervento unitario che afferisce ad un'unica categoria di servizi connessi alla categoria di opere speciali di consolidamento di pendii e di fronti rocciosi"*, e non invece "Sistemazione idraulica ed idrogeologica di torrente", ovvero "Bonifiche ed irrigazioni, sistemazione di corsi d'acqua".

Si sorvola, per l'esiguità della prestazione rispetto all'importo complessivo, sull'ambiguità di porre come subappaltabili le indagini e le prove geognostiche e tacere nel bando sull'importo di € 6.866,44 per l'espletamento della relazione geologica in fase di progettazione definitiva, a rigore non subappaltabile, secondo il pronunciamento costante dell'Autorità.

Si rileva inoltre una manifesta mancanza di congruenza fra l'importo dei lavori previsto nel bando di gara e quello riportato nella tav.10 del progetto preliminare, posto a base del calcolo delle competenze professionali, e riportato come allegato al verbale di approvazione del R.U.P. e nel Decreto a contrarre n. 441 del 05/03/2020; così come differente è l'importo delle spese stimate fra il suddetto elaborato e quello riportato nell'elaborato denominato "Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi", a cui dovrebbe fare riferimento il Decreto n.441.

Per completezza di esposizione, a prescindere da quanto riportato nella tav.10, c'è da rilevare una alternanza di cifre nell'ambito del citato Decreto n.441/2020 per quanto riguarda l'importo delle competenze poste a base di gara che oscilla da € 109.414,15 (pagina 5), e € 104.755,57 (pagina 6); corrispondenti rispettivamente, per i soli servizi di ingegneria e architettura a € 77.957,55 la prima, ed € 73.298,97 la seconda, coincidente, tra l'altro con l'importo riportato nel bando e nella stima dei corrispettivi SIA pubblicati come documentazione amministrativa sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

Più in generale, le prestazioni formalmente richieste e inserite nel calcolo delle competenze sono – a nostro avviso - insufficienti a garantire lo svolgimento dei servizi in modo adeguato. Per esempio, risultano mancanti nel computo le obbligatorie prestazioni relative al coordinamento delle

prestazioni specialistiche, anche quando espressamente richieste nel bando stesso, o la costituzione di un ufficio di Direzione Lavori non considerando nemmeno la presenza di un ispettore di cantiere, in contrasto con l'obbligo previsto dal bando di gara di un numero minimo di professionisti pari a 5 (*"numero di unità di tecnici corrispondente a 1 volta le unità di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico"*).

Questo aspetto è ancor più evidente in ragione del fatto che, secondo le richieste di bando (vedere i sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica), l'offerta può modificare radicalmente le previsioni progettuali a base di gara (*"Saranno valutate positivamente le proposte da tradursi nel progetto definitivo ed esecutivo, con cui si individuano soluzioni che consentono di ottimizzare/modificare anche radicalmente le previsioni di cui al progetto a base di gara"*). Tali soluzioni, evidentemente, richiedono una modifica radicale delle previsioni progettuali poste a base di gara, comportando una rielaborazione integrale del livello di progettazione non oggetto di affidamento, senza prevedere alcun ristoro.

Tutto ciò premesso, si argomenta quanto segue:

- si rammenta che la determinazione univoca, corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi, e nel caso presente tale determinazione è manifestamente errata;
- l'Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato tali principi, da ultimo con le Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; che in particolare al *capo III. Indicazioni operative* - paragrafo 1.4, indica la *"determinazione del corrispettivo da porre a base di gara"* come prima tra le *"operazioni necessarie"*. Nel prosieguo, al paragrafo 2.1 definisce le modalità di determinazione del compenso da porre a base di gara. Nel relativo box di sintesi l'Autorità fissa gli elementi preliminari all'avvio delle procedure di affidamento:
 1. *Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;*
 2. *Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;*
- in maniera ancora più chiara, l'Autorità chiarisce al successivo paragrafo 4.1 che *"...il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante..."*;
- è di tutta evidenza, dunque, che la corretta e univoca determinazione di classe e categoria diviene elemento di partenza dirimente per la determinazione dell'importo da porre a base di gara e della conseguente modalità di affidamento;
- sono certamente censurabili le incertezze e contraddizioni contenute negli atti propedeutici e sopra riferite.

Tutto quanto sopra considerato, alla luce della errata modalità di calcolo dei compensi è evidente che la procedura posta in essere da codesta Amministrazione per il progetto in argomento non risponde alla normativa vigente del codice degli appalti, oltre che presentare una contraddittoria formazione degli atti di gara, e pertanto va immediatamente sospesa e riformulata secondo le predette considerazioni;

in ogni caso il Responsabile del Procedimento avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

al Responsabile Unico del procedimento

- a) la revoca in autotutela dell'avviso in parola e la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011.

IL PRESIDENTE
(Elvira Restivo)

